



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 28/10/2011

=====

ADDI' 28/10/2011 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CICCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRENDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUNTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: CANGEMI

DELIBERAZIONE N. 501

Oggetto:

Comune di Guidonia Montecelio (Rm). Progetto di prosecuzione e ampliamento dell'attività estrattiva denominata "Colle Grosso" in località Colle Grosso nel comune di Guidonia Montecelio, esercitata dalla Soc. Buzzi Unicem spa. Autorizzazione paesaggistica.



501 28 OTT. 2011. R

OGGETTO: Comune di Guidonia Montecelio (Rm).

Progetto di prosecuzione e ampliamento dell'attività estrattiva denominata "Colle Grosso" in località Colle Grosso nel comune di Guidonia Montecelio, esercitata dalla Soc. Buzzi Unicem spa.
Autorizzazione paesaggistica.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle politiche del Territorio e dell'Urbanistica.

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977 con il quale sono delegate alla Regione le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali;

VISTA la L.R. n. 13 del 16.03.1982 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente "Disposizioni urgenti per l'applicazione nella Regione Lazio della Legge 29.06.1939, n. 1497 in materia di protezione delle bellezze naturali";

VISTA la L.R. n. 24 del 06.07.1998 e successive modificazioni, che disciplina la Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico e con la quale sono stati approvati i Piani Territoriali Paesistici della Regione Lazio;

VISTO l'art.17 "Attività estrattive" della citata L.R. n. 24/1998, che nel dettare disposizioni in merito alle attività estrattive in aree vincolate, al comma 2 prevede ".... *l'ampliamento relativo alla coltivazione di cave esistenti può essere consentito, in considerazione di un interesse economico di carattere pubblico, esclusivamente per l'escavazione di materiale raro. In tal caso l'autorizzazione paesistica è rilasciata dalla Giunta regionale con propria deliberazione...*";

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale del 6 settembre 2002, n.1 e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs n. 42 del 22.01.2004 inerente il "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

VISTA la legge regionale n. 17 del 06.12.2004 concernente "Disciplina organica in materia di cave torbiere e modifiche della legge regionale 6 agosto 1999 n.14" e s.m.e.i;

VISTO il Regolamento Regionale 14 aprile 2005 n. 5 di attuazione dell'art. 7 della legge regionale 6 dicembre 2004 n.17;



VISTA la D.G.R. n. 556 del 25.07.2007 "Adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale, ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 ed in ottemperanza agli articoli 135, 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni in coerenza con quanto indicato nell'art. 36 quater, comma 1 quater, della legge regionale 24/1998";

VISTA la D.G.R. n. 1025 del 21.12.2007 "Modificazione, integrazione e rettifica della D.G.R. n. 556 del 25.07.2007";

VISTO l'art. 50, comma 2 e 3 delle NTA del P.T.P.R., adottato con le citate D.G.R. n. 556 del 25 luglio 2007 e successiva D.G.R. n. 1025 del 21 dicembre 2007;

VISTA la nota del 18.05.2009, assunta al protocollo regionale con n. 91845 del 19.05.2009, con la quale la Soc. Buzzi Unicem S.p.A. ha chiesto, ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004, l'autorizzazione per il progetto di prosecuzione e ampliamento dell'attività estrattiva denominata "Colle Grosso" in località Colle Grosso nel comune di Guidonia Montecelio (Rm);

VISTA la nota n. 4350 del 30.04.2009, con la quale il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio, a seguito della regolare indagine di scavo effettuata sull'area interessata dal progetto di ampliamento della cava in argomento, che ha messo in luce i resti di una villa romana, ha prescritto, al fine della salvaguardia della medesima villa, quanto di seguito si riporta:

- che venga realizzata una recinzione metallica con pali zincati e una bordura di lauro ceraso all'esterno, ad una distanza non inferiore a m 15 dalle strutture antiche e che venga deviata la strada di servizio per la viabilità interna;
- che per quanto concerne il parere di competenza in relazione all'ampliamento della cava, ha ritenuto che il limite di coltivazione non possa essere inferiore a m 10 dalla recinzione;
- che il sistema di recinzione dovrà essere completato anche lungo l'attuale fronte di cava non appena terminata la fase di ripristino dell'area di cava;
- che le operazioni di cui sopra dovranno essere seguite da personale tecnico-scientifico della medesima Soprintendenza;

VISTA la determinazione n. C1570 del 8.07.2010, contenuta all'interno del fascicolo "Documentazione amministrativa agosto 2010", con la quale il Dipartimento Economico ed Occupazionale - Direzione Regionale Attività Produttive - Area Ispettorato di Polizia Mineraria e Energia, ha considerato, ai sensi della L.R. n. 17/2004, come raro, il materiale estratto dalla Soc. Buzzi Unicem S.p.A., nella cava sita in località "Colle Grosso" nel Comune di Guidonia Montecelio (Rm);

VISTA la certificazione urbanistica dell'area di cui trattasi, contenuta all'interno del fascicolo "Documentazione amministrativa agosto 2010", rilasciata con nota n. 60927 del 29.07.2010, con la quale il Dirigente dell'Area IV Urbanistica e A.T. del Comune di Guidonia Montecelio (Rm) ha, inoltre, certificato che sulla medesima area non sussiste vincolo di uso civico;

VISTA la nota n. 10710 del 25.10.2010, con la quale la Direzione regionale Territorio e Urbanistica - Area Urbanistica e Beni Paesaggistici Province di Roma, FR - LT, in



merito a quanto previsto dall'art. 146, comma 7 del DLgs 42/2004, ha trasmesso alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio la Relazione, unitamente alla documentazione relativa alla pratica in argomento, al fine dell'espressione del parere ai sensi del comma 8 del citato art. 146, riguardante l'accertamento di conformità agli strumenti di pianificazione paesaggistica;

VISTA la nota n. 11417 del 12.04.2011 con la quale il Ministero per i beni e le Attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio – Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, ritenendo il progetto per i lavori di ampliamento e recupero ambientale della cava di che trattasi conforme e compatibile con la normativa di tutela paesaggistica (P.T.P. n. 8/1 e P.T.P.R. Lazio) vigente sui luoghi, ha espresso – ai sensi del citato art. 146 del D.Lgs. 42/2004 – parere favorevole confermando le prescrizioni della Soprintendenza Archeologica del Lazio;

CONSIDERATO che gli atti e gli elaborati grafici relativi alle opere di che trattasi sono stati esaminati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 146, comma 2 del predetto D.Lgs n. 42 del 22.01.2004, dalla Direzione Regionale Territorio e Urbanistica - Area Autorizzazioni Paesaggistiche;

RILEVATO che dall'esame istruttorio si è potuto constatare che gli elaborati visionati, tra i quali la Relazione Paesaggistica, documentano in maniera esauriente la compatibilità delle trasformazioni derivanti dagli interventi proposti, in rapporto ai caratteri dei beni e dei luoghi, sotto il profilo paesaggistico;

VISTA la relazione n. 203203/11 del 11.05.2011 con la quale la Direzione Regionale Territorio e Urbanistica – Area Autorizzazioni Paesaggistiche, ha espresso parere favorevole, con le prescrizioni e le raccomandazioni, nella stessa riportate, nei riguardi del proseguimento e dell'ampliamento dell'attività estrattiva del progetto denominato "*Piano di coltivazione, ampliamento e recupero ambientale della cava di calcare in località Colle Grosso nel Comune di Guidonia Montecelio (Rm)*", esercitata dalla Soc. Buzzi Unicem Spa, fatti salvi i diritti di terzi, unicamente per gli aspetti paesaggistici/ambientali di propria competenza, disciplinati per le attività estrattive in zone vincolate dall'art. 17 della Legge Regionale 24/1998 e successive modificazioni, e dall'art. 50 delle N.T.A. del P.T.P.R.;

RITENUTO di condividere e fare propria la predetta relazione tecnica dell'Area Autorizzazioni Paesaggistiche della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, che si allega alla presente delibera (Allegato A) di cui costituisce parte integrante;
all'unanimità

DELIBERA

di autorizzare sotto il profilo della tutela paesistica, ai sensi dell'art. 17 L.R. n. 24/1998, il Progetto di prosecuzione e ampliamento dell'attività estrattiva denominata "Colle Grosso" in località Colle Grosso nel comune di Guidonia Montecelio (Rm), esercitata



501 28 OTT. 2011 R

dalla Soc. Buzzi Unicem Spa, per i motivi, con le prescrizioni e le raccomandazioni indicati nella relazione n. 203203/11 del 11.05.2011 dell'Area Autorizzazioni Paesaggistiche della Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica, che forma parte integrante della presente delibera cui è allegata sotto la lettera A ed in conformità alle prescrizioni di cui al parere in premessa riportate. R

Il progetto è vistato dal Direttore Regionale Territorio ed Urbanistica nei seguenti elaborati:

• Elaborati Grafici – Elaborato unico contenente:

- Tav. 1 Progetto di ampliamento Corografia Generale: Estratto da C.T.R.;
- Tav. 2 Progetto di ampliamento Planimetria Catastale;
- * ➤ Tav. 4 Progetto di ampliamento Planimetria dei punti quotati con isoipse e ubicazione caposaldi;
- Tav. 5 Planimetria stato attuale;
- Tav. 6 Progetto di ampliamento finale 5 anni con adeguamento al P.T.P.R. planimetria;
- Tav. 7 Progetto di ampliamento Sezioni ;
- Tav. 8 Progetto di ampliamento carta geologica e sezioni geologiche;
- Tav. 9 Progetto di ampliamento lineamenti geologico-morfologici;
- Tav.10 Progetto di ampliamento carta dell'uso del suolo e della vegetazione;
- Tav.11 Progetto di ampliamento planimetria di zonizzazione degli interventi di recupero ambientale e stralci planimetrici delle piantagioni;
- Tav.12 Progetto di ampliamento sezioni recupero ambientale;

- Relazione Paesaggistica;
- Relazione Tecnica;
- Relazione Tecnica integrativa;
- Documentazione Amministrativa (maggio 2009);
- Documentazione Amministrativa (agosto 2010);

TAV. 3 PROGETTO DI AMPLIAMENTO PREVISIONE STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI -
ESTRATTO DA P.A.G.C.

La presente delibera sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.




Allegato A

LA PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 2 NOV. 2011





REGIONE LAZIO

AREA AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE

Prot. 203203



Roma li 11 MAG 2011

ALLEGATO A

Rif. ns Prot. n. 91845 del 19/05/2009

IL DIRETTORE REGIONALE (ARCH. DEMETRIO CARINI)

Oggetto: Comune di Guidonia Montecelio (Rm) - Autorizzazione paesaggistica al progetto di prosecuzione e ampliamento dell'attività estrattiva denominata "Colle Grosso" in località "Colle Grosso" nel Comune di Guidonia Montecelio, esercitata dalla Soc. Buzzi Unicem spa. Decreto Legislativo n. 42 del 22/01/2004 - Legge Regionale n. 24 del 06/07/1998

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Con nota del 18/05/2009, pervenuta il giorno 19/05/2009 al prot. n. 91845 la Soc. Buzzi Unicem spa ha richiesto l'autorizzazione paesaggistica per il proseguimento e l'ampliamento dell'attività estrattiva di una cava di calcare già esistente nel Comune di Guidonia Montecelio (Rm), in località "Colle Grosso".

Con successive integrazioni trasmesse a questa Direzione il 23/03/2010 al prot. n. 75835 e il 01/09/2010 al prot. n. 198673, la Soc. istante ha presentato ulteriore documentazione.

La documentazione trasmessa è costituita dai seguenti elaborati:

1. Elaborati Grafici (elaborato unico Febbraio 2010);
2. Relazione Paesaggistica (Maggio 2010);
3. Relazione Tecnica (Maggio 2009);
4. Relazione Tecnica integrativa (Febbraio 2010);
5. Documentazione Amministrativa* 2009;
6. Documentazione Amministrativa* 2010;

Premesso

L'attività di cava viene attualmente esercitata per effetto dell'autorizzazione n. 5BAC/3PRO del 10/10/2006, rilasciata dal Comune di Guidonia Montecelio (Rm) - Sportello Unico per le Attività Produttive con nota prot. n. 71611 del 10/10/2006.

In sede di rilascio della suddetta autorizzazione, non è stato richiesto nulla-osta paesaggistico in quanto l'area interessata dall'intervento, secondo la Tav. EI del PTP n. 7 (ambito Monterotondo - Tivoli)¹, non risultava essere interessata dalla presenza di beni paesaggistici di cui all'art. 134 comma 1 del DLgs 42/2004.

¹ Adottato con DGR n. 2285 del 28/04/1987 e successivamente approvato con LR 24/1998. ^{*} Elaborati denominati " Richiesta ex art. 146 DLgs 42/2004".



Descrizione Attività e Individuazione dell'area

L'ambito interessato si inserisce in un contesto che vede l'attività di cava presente dal 1979, è posto ai piedi dei Monti Cornicolani ed è caratterizzata da modeste ondulazioni di tipo collinare. Il cantiere estrattivo è ubicato a nord della cementeria Buzzi Unicem di Guidonia (Rm) ed è l'unica fonte di approvvigionamento di materiale calcareo per a produzione di cemento.

Il progetto per il quale è stata avanzata richiesta di autorizzazione paesaggistica, concerne nel proseguimento dell'attività estrattiva dell'area già precedentemente autorizzata e, contestualmente, un ampliamento della stessa per circa 3 Ha.

Pertanto, l'area d'intervento oggetto della presente istruttoria è quantificabile in 43 Ha (di cui 40 facenti parte del cantiere autorizzato e 3 di ampliamento) ed è riferita al terreno contraddistinto catastalmente:

- > Foglio 11 p.lle 113p, 119p, 121p, 122p, 124p, 125, 126p, 127p, 128, 129p, 130, 131p, 132, 144p, da 145 a 151, 154p, 155p, 165, 219p, 220p, 221p e 222p;
- > Foglio 15 p.lle 17p, 47p, 48, 66, 69p, 84p, 97, 98p, 100p, 131p, 137p, 235, 248p, 249p.

L'intervento prevede, oltre all'ampliamento dell'attività estrattiva, anche una diversa configurazione dei lavori interni all'area che caratterizza la "cava madre", finalizzati anche ad una migliore riqualificazione della stessa.

Il metodo di coltivazione previsto è "fette orizzontali discendenti" per ribassi successivi, partendo dalle quote più alte (180 mslm) fino alla quota minima di base prevista (114/116 mslm), consentirà di ottenere una volumetria di calcare estraibile di circa mc. 4'200'000² e una configurazione finale con fronti a gradoni di altezza 10/12 mt³ e pedata di 17 mt, con pendenza del profilo finale inferiore a 35°.

Il Recupero Ambientale procederà contestualmente all'avanzamento dell'attività estrattiva e sarà finalizzato al reinserimento del sito mediante il riporto di materiale proveniente dalle operazioni di scotico e scorporatura iniziale, fino a coprire completamente i gradoni e costituire scarpate continue, con angolo di inviluppo del fronte abbandonato inferiore ai 30/35°, facilmente da rinaturalizzare e raccordare con il contesto circostante.

Inquadramento urbanistico

Nel vigente Piano Regolatore Generale, approvato con DGR n. 430 del 10/02/1976, del Comune di Guidonia Montecelio, l'ambito d'intervento è classificato per la sua gran parte in *Zona EI* (agricola), mentre una ristretta porzione sul versante Sud, nella quale trovano localizzazione gli impianti del cementificio, è classificato come *Zona DI* (Industriale).

Inquadramento paesistico, analisi normativa e pareri acquisiti

L'area d'intervento individuata nelle planimetrie progettuali, risulta interessata da vincolo derivante dalla presenza di un bene paesaggistico ai sensi dell'art. 134 comma 1 lett. "b" del D.Lgs. 42/2004, e indicato all'art. 142 dello stesso, al comma 1 lett. "g" (*protezione delle zone boscate*), disciplinato all'art. 10 della Legge Regionale n. 24 del 06/07/1998 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e

² Cfr Cap. 3 Relazione Tecnica Integrativa (febbraio 2010).

³ Cfr Relazione Paesaggistica pag. 31.

delle aree sottoposti a vincolo paesistico), dall'art. 9 delle NTA⁴ del PTP n. 7 (Monterotondo-Tivoli) nonché all'art. 38 delle NTA del PTPR⁵.

Detto ambito, interessato dalla presenza dell'area boscata, ricade nella porzione individuata catastalmente al Foglio 11 particelle 126p e 128p, di superficie circa mq. 800 e coincidente tra l'altro con la fascia di rispetto stradale.

Inoltre, si riscontra dalla Tavola B del PTPR che l'area interessata dalla presente autorizzazione, relativa all'ampliamento, è limitrofa ad un bene di natura paesaggistica di cui all'art. 134 comma 1 lett. "c" del DLgs. 42/2004, indicato con la sigla *Tp058_2583 - Beni Puntuali diffusi, testimonianza dei caratteri identitari, archeologici e storici, e territori contermini*, pertanto sottoposto alla disciplina di tutela di cui all'art. 45 delle NTA del PTPR.

L'art. 32 della L.R. n.17 del 06.12.2004 (Disciplina organica in materia di cave e torbiere), dispone che "(...) nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico e ambientale di cui al Decreto Legislativo 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17 della L.R. n.24/1998 e ss.mm.(...)".

L'art. 17 della L.R. 24/1998, coordinato con l'art. 15 delle NTA del PTP⁶, nonché in salvaguardia dell'art. 50 delle NTA del PTPR in corso di approvazione, nel dettare disposizioni in merito agli interventi per attività estrattive ricadenti all'interno delle aree vincolate ai sensi della "Parte III" del D.Lgs 42/2004, al comma 1 vieta l'apertura e l'ampliamento delle attività estrattive in aree sottoposte a vincolo paesaggistico.

Al successivo comma 2 del medesimo art. 17, è prescritto che : " (...) In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'ampliamento relativo alla coltivazione di cave e di miniere esistenti può essere consentito, in considerazione di un interesse economico di carattere pubblico, esclusivamente per l'escavazione di materiale raro. In tal caso l'autorizzazione paesistica è rilasciata dalla Giunta regionale con propria deliberazione (...)".

La disciplina del PTPR adottato, al comma 3 dell'art. 50 delle NTA del PTPR, prescrive che : " (...) In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'ampliamento relativo alla coltivazione di cave e di miniere esistenti può essere consentito, in considerazione di un interesse economico di carattere pubblico, esclusivamente per l'escavazione di materiale raro. In tal caso l'autorizzazione paesistica è rilasciata dalla Giunta regionale con propria deliberazione (...). L'ampliamento non può superare il 50 % della superficie di cava autorizzata ai sensi della Lr 17/04 ricadente nei beni paesaggistici e non è comunque consentito nelle aree individuate dal PTPR come ambiti di paesaggio naturale, naturale agrario, dell'insediamento storico diffuso e negli altri paesaggi se compresi nelle fasce di rispetto delle coste marine e lacuali, nei territori superiori ai milleduecento metri sul livello del mare, nelle aree naturali protette, nei boschi. (...)".

Al sopra citato comma 3 dell'art. 50 delle NTA del PTPR, relativamente alla presenza del vincolo archeologico, si evince che l'ampliamento è tuttavia consentito, previo parere della competente Soprintendenza Archeologica, mentre in merito alla presenza delle aree boscate " (...) l'ampliamento di cui al comma 3 è consentito previo parere dell'organo della Regione Lazio competente per le aree boscate che, in collaborazione con il Comune ne accerta la natura e prescrive le modalità ed i tempi

⁴ Testo coordinato approvato con DGR n. 4477 del 30/07/1999.

⁵ Adottato con DGR n.556 del 25/07/2007 e successiva DGR n.1025 del 21/12/2007.

⁶ Testo coordinato approvato con DGR 4477/99



di realizzazione del rimboschimento compensativo obbligatorio e pari almeno al 100% della superficie boscata oggetto di trasformazione (...)".

Relativamente alla presenza dell'area boscata, non risultano sussistere gli elementi per la deroga di cui al sopra citato comma 4 dell'art. 50 in quanto non è stato acquisito il parere dell'Ente Conservazione Foreste della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli, nonché la certificazione di non sussistenza del predetto vincolo da parte del Comune di Guidonia Montecelio.

In considerazione della presenza di beni paesaggistici, cosiddetti *beni tipizzati*, di cui all'art. 134 comma 1 lett. "c" del DLgs 42/04, con nota n. 4350 del 30/04/2009, la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio ha posto particolari condizioni, da considerarsi comunque parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai fini del proseguimento dell'iter autorizzativo, non evidenziando comunque nella medesima nota elementi ostativi.

Dalle verifiche alle tavole progettuali si riscontra, inoltre, che viene ampiamente rispettata la prescrizione di cui al predetto comma 3 dell'art. 50, relativa all'ampliamento massimo assentibile nella misura del 50% dell'area di cava autorizzata, e che vengono altresì recepite le prescrizioni della Soprintendenza Archeologica, finalizzata alla salvaguardia della villa romana, quali:

- > Realizzazione recinzione metallica e bordura di lauro ceraso all'esterno;
- > Deviazione della strada di servizio per la viabilità interna;
- > Arretramento limite di coltivazione a mt. 10,00 dalla recinzione.

Con nota prot. n. 60927 del 29/07/2010, il Comune di Guidonia Montecelio ha rilasciato la certificazione urbanistica dell'area di cui trattasi, ritenendo che sulla stessa "*(...) non sussiste vincolo di uso civico (...)*".

Con Determinazione Dirigenziale n. C1570 dell' 08/07/2010, la Direzione Regionale Attività Produttive - Area Ispezione di Polizia Mineraria, ha certificato che il materiale estratto dalla Soc. Buzzi Unicem nella cava di calcare in loc. "Colle Grosso - Cesi Grande" nel territorio del Comune di Guidonia Montecelio (Rm) è costituito da calcari con contenuto in CaCO₃ intorno al 98% (...) e viene considerato quindi materiale raro per gli effetti della LR 24/1998.

Conclusioni

La scrivente Direzione, con nota n. 10710 del 25/10/2010, ha trasmesso alla Soprintendenza per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio, la Relazione Tecnica Descrittiva per l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 commi 7 e 14 del DLgs. 42/2004.

Successivamente, ai sensi del citato art. 146 del DLgs 42/2004, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Lazio, con nota n. 11417 del 12/04/2011, ha rilasciato *parere positivo* nel merito sia della conformità che della compatibilità paesaggistica delle opere relative al progetto in esame, restituendo, contestualmente, alla scrivente Direzione, n. 3 copie degli elaborati progettuali, debitamente timbrate e vistate.

Dall'esame istruttorio si è potuto rilevare che gli elaborati visionati, tra cui la Relazione Paesaggistica di cui al DPCM del 12/12/2005, integrata con lo Studio d'Inserimento Paesistico di cui agli artt. 29 e 30 della LR 24/1998, documentano in maniera esauriente la compatibilità delle trasformazioni derivanti dagli interventi proposti, in rapporto ai caratteri dei beni e dei luoghi, sotto il profilo paesaggistico. Il recupero ambientale proposto, così come integrato dalle seguenti condizioni,

consentirà di restituire al terreno l'originaria destinazione agricola, nonché l'originaria percezione visiva di tipo collinare.

Pur ritenendo l'intervento ammissibile sotto il profilo paesaggistico, ai fini della salvaguardia delle aree vincolate, si rende necessario eseguire gli interventi sulla base delle seguenti prescrizioni e raccomandazioni:

1. Sia stralciata dal progetto la porzione di cantiere interessata dalla presenza dell'area boscata, di cui all'art. 142 comma 1 lett. "g" del DLgs 42/2004, localizzata a nord del cantiere e individuata catastalmente al Foglio 11 particelle 126p e 128p, di superficie circa mq. 800.
2. I lavori di coltivazione e recupero siano eseguiti nel generale rispetto della normativa urbanistica ed edilizia, nonché delle norme dispositive e procedurali previste dalla L.R. n.17 del 06/12/2004 e suo regolamento di attuazione.
3. La zona di attività estrattiva dovrà essere inaccessibile ad estranei e chiusa con idonea recinzione costantemente mantenuta efficiente.
4. Sia prevista l'applicazione delle distanze minime, di cui all'art. 104 del DPR n. 128 del 09/04/1959, dal perimetro del cantiere estrattivo (C.E.). Inoltre le aree di rispetto del C.E. dovranno comunque sempre risultare libere da qualsiasi tipo di materiale.
5. L'intervento di risanamento, così come previsto dall'art. 17 comma 4 della L.R. 24/1998, e dal comma 6 dell'art. 50 delle NTA del PTPR, sia attuato progressivamente rispetto all'avanzamento di quello estrattivo.
6. Per la sistemazione ambientale descritta negli elaborati grafici visti, è fatto obbligo di utilizzare esclusivamente il materiale di recupero non commercializzabile e quelli previsti dalla vigente normativa in materia di recupero ambientale, adottando accorgimenti in materia di ingegneria naturalistica.
7. Gli interventi di rinaturalizzazione dovranno prevedere un adeguato reinserimento paesaggistico-vegetazionale della zona attraverso semine e piantumazioni di essenze erbacee, arbustive e arboree autoctone, con obbligo di attecchimento, assicurando un complessivo incremento delle stesse al fine di ripristinare l'habitat floro-faunistico.
8. Le essenze arboree arbustive dovranno essere piantumate ad ordine sparso (macchie seriali) al fine di creare, per quanto possibile, un assetto disforme.
9. Lungo il perimetro del cantiere, a ridosso della recinzione, siano piantumate essenze arbustive ed arboree di medio/alto fusto, con funzione di mitigazione.
10. Le eventuali strutture di servizio non più necessarie all'esercizio di cava, i macchinari dismessi, nonché qualsiasi altra attrezzatura non più in uso all'attività, dovrà essere immediatamente rimossa, e smaltita secondo la vigente normativa, garantendo quindi il mantenimento costante del decoro ambientale.
11. Dovranno essere adottate idonee e valide misure per limitare le emissioni di polveri nell'ambiente, anche mediante la realizzazione di barriere di siepi e piante lungo le vie di accesso/uscita dal cantiere.
12. Dovranno essere realizzate tutte le opere di sostegno ed idrauliche necessarie a garantire la stabilità del suolo ed il buon regime delle acque superficiali, al fine di evitare fenomeni di inondazione, di erosione o di dissesto, e di ristagno.
13. L'accantonamento del terreno vegetale durante la fase di escavazione, che troverà reimpiego nella successiva rinaturalizzazione, dovrà essere effettuato prendendo tutte le precauzioni necessarie per evitare la contaminazione con materiali estranei o con strati più profondi di composizione fisicochimica diversa.
14. E' fatto divieto di arrecare danni alla vegetazione presente lungo la viabilità.
15. Trascorsi cinque anni dalla data di pubblicazione della Delibera di Giunta Regionale d'approvazione ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 24/1998, si dovrà provvedere al rinnovo dell'autorizzazione, presentando agli Uffici competenti al rilascio dell'autorizzazione



paesaggistica la documentazione prevista oltre al rilievo dello stato dei lavori, compresi quelli di riqualificazione ambientale.

16. Gli adempimenti e gli obblighi assunti per tali opere, dovranno essere garantiti con adeguata polizza fidejussoria rimessa all'amministrazione comunale cui è demandata la vigilanza.

Per quanto sopra esposto, questa Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica, ai sensi del DLgs 42/2004 e della L.R. 24/1998, esprime

PARERE FAVOREVOLE

nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate, nei riguardi del proseguimento e dell'ampliamento dell'attività estrattiva del progetto denominato "*Piano di coltivazione, ampliamento e recupero ambientale della cava di calcare in località Colle Grosso nel Comune di Guidonia Montecelio (Rm)*", fatti salvi i diritti di terzi, unicamente per gli aspetti paesaggistici/ambientali di propria competenza, disciplinati per le attività estrattive in zone vincolate dall'art. 17 della Legge Regionale 24/1998 e s.m.i., e dall'art. 50 delle NTA del PTPR.

Il presente parere costituisce atto autonomo riferito ai soli aspetti paesaggistici, restando ferme le competenze degli altri enti ed uffici per le singole discipline coinvolte nel procedimento per gli accertamenti di legittimità in generale, ed in particolare per gli aspetti di natura geologica e idrogeologica, e non comporta sanatoria di eventuali difformità dalle autorizzazioni precedenti.

Eventuali ritrovamenti di natura archeologica saranno immediatamente segnalati alla scrivente Direzione, anche ai fini di un'eventuale aggiornamento della presente autorizzazione.

Ai sensi del comma 9 dell'art. 50 delle NTA del PTPR, la vigilanza sulla esecuzione delle opere di cui ai commi 6 e 7 del medesimo, ed in particolare agli interventi di recupero e riqualificazione, da attuare obbligatoriamente con l'avanzamento del fronte di cava, spetta al Comune, il quale è obbligato a fornire notizie all'Assessorato Regionale competente in materia di tutela paesistica.

La presente autorizzazione ha validità quinquennale dalla data di pubblicazione della relativa DGR sul BURL, trascorsi i quali dovrà ritenersi non più efficace, con obbligo di sottoporre il rinnovo a nuova autorizzazione Regionale.

Il mancato rispetto delle prescrizioni impartite comporta la nullità del presente provvedimento e l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

L'Istruttore
Geom. Carlo Recine

Il Dirigente dell'Area
Arch. Lidia Bonura

Il Direttore Regionale
Arch. Demetrio Carini

